



Bisogni Educativi Speciali



Prof.ssa M. E. Malaspina

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?

Sono allievi, che vivono una situazione particolare, che li ostacola nell'apprendimento e nello sviluppo a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale o in combinazioni di queste.

Queste situazioni causano direttamente o indirettamente — grazie all'opera mediatrice di altri fattori (personali e/o contestuali) — difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento che dovrebbero svolgersi nei vari contesti.

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?

Queste difficoltà possono essere:


- globali e pervasive (autismo, ritardo medio - grave, minorati della vista o dell'udito, difficoltà motorie);
- più specifiche (ad esempio nella dislessia);
- settoriali (disturbi del linguaggio, disturbi psicologici d'ansia);
- gravi o leggere;
- permanenti o transitorie.

Chi sono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali?

L'area dei **Bisogni Educativi Speciali**, (*Special Educational Needs*), comprende tre grandi sotto - categorie:

1. la **disabilità** (Legge 104/92);
2. i **DSA** e i **disturbi evolutivi specifici**;
3. **svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio relazionale e/o comportamentale.**

B.E.S.



Normativa di riferimento

- Legge 104/1992
- Legge Regionale 28 del 2007 (EES)
- Legge 170/2010 (DSA)
- DM prot. n. 5669 del 12 Luglio 2011– Linee Guida DSA
- Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012
- Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 547 del 6 novembre 2012
- **La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012**
- **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013**
- **Nota Ministeriale n. 1551 del 27/06/2013**
- NotaUSR prot n. 3709 del 19 aprile 2013
- NotaUSR prot. n. 5084 del 31 maggio 2013
- NotaUSR prot. n. 9252 del 27 settembre 2013

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012

Un bisogno educativo speciale necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato.

La **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012**

ricorda che:

«ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare **Bisogni Educativi Speciali** rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta».

OBIETTIVO D. M. del 27/12/2012

- FORNIRE TUTELA AGLI ALUNNI CHE NON RIENTRANO NÈ NELLA LEGGE 104/92 NÉ NELLA LEGGE 170/2010
- Si vuole creare una scuola "**Inclusiva**": un sistema di interventi, che comporta l'attivazione di specifiche scelte metodologiche e organizzative nonché l'utilizzo di una didattica volta a favorire l'effettiva partecipazione degli studenti stessi, a prescindere dalle condizioni personali e sociali.

Disabilità (l. 104/92)

Gli allievi con disabilità certificata secondo la L. 104/92 sono:

- gli ipovedenti o non vedenti;
- i minorati dell'udito;
- i disabili motori;
- i disabili intellettivi;

PERCORSI POSSIBILI

**PEI CURRICOLARE
(obiettivi minimi)**



sistema valutativo riferito ai programmi ministeriali



- Prove d'esame = alla classe
- Prove d'esame equipollenti



Diploma esame di stato

**PEI
DIFFERENZIATO**



sistema valutativo riferito al PEI



Prove differenziate



**Attestato di Credito Formativo
DPR. 323/98 art. 13**

DSA e disturbi evolutivi specifici

Gli allievi che rientrano nella seconda area sono:

- i DSA;
- Quelli con **disturbi evolutivi specifici (ex EES)**:
 - ✓ A.D.H.D. (deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività);
 - ✓ i deficit del linguaggio;
 - ✓ i deficit delle abilità non verbali (coordinazione motoria, disprassia);
 - ✓ i deficit dello spettro acustico live
 - ✓ Borderline

Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio relazionale e/o comportamentale

Allievi che vengono individuati appartenere alla terza area, a titolo esemplificativo, possono essere:

- **quelli che possiedono una famiglia oggettivamente svantaggiata dal punto di vista economico e culturale caratterizzati da un funzionamento di eccellenza;**
- **quelli addirittura “avvantaggiati” per le caratteristiche socio-culturali del contesto di provenienza, che però manifestano comportamenti disadattivi in virtù di un profondo disagio personale.**
- **[Allievi stranieri](#)**

Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio relazionale e/o comportamentale

Dalla **Circolare Ministeriale del 06/03/2013** si deduce che devono essere individuati:

- sulla base di **elementi oggettivi** (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di **ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche**;
- Per le loro difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana.

B.E.S. : 2 e 3 area



Verso l'estensione della L. 170/2010 a tutta la sottocategoria dei disturbi evolutivi specifici e alla terza area?

Per gli allievi DSA, per quelli con Disturbi Evolutivi Specifici e per gli allievi con svantaggio socio-economico, linguistico - culturale e Disagio comportamentale e/o relazionale è prevista la

compilazione collegiale del PDP

(PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)

con l'estensione della legge 170/2010 anche ai casi appartenenti alla terza area dei BES (dove lo si reputi necessario).


La Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 ricorda che: «... Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento».

Interventi

- attivare **percorsi individualizzati e personalizzati**
- adottare **strumenti compensativi e misure dispensative**

N.B.

In ogni caso, tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità dei percorsi, **non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento.**



Strumenti

Strumenti compensativi:

- tavola pitagorica
- calcolatrice
- registratore
- libri digitali
- computer con sintetizzatore vocale
- tabelle, formulari, sintesi, schemi, mappe
- software didattici *free*
- vocabolario multimediale

Strumenti dispensativi:

- scrittura veloce sotto dettatura
- studio mnemonico tabelle, formule, definizioni
- uso vocabolario
- dispensa, ***ove necessario, dello studio della*** lingua straniera in lingua scritta
- tempi più lunghi
- interrogazioni programmate
- valutazioni che tengano conto più del contenuto che della forma

Modalità

Le scuole con la collaborazione dei Consigli di classe:

- esaminano la documentazione clinica presentata dalle famiglie
- sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico stabiliscono gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010, dal DM 5669/2011 e dalle allegate Linee guida.

La Circolare Ministeriale del 06/03/2013 ricorda che: «In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM [n. 5669](#) del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida».

Modalità specifiche

Terza area dei B.E.S.

Per questi allievi bisognerà:

- **monitorare** l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- **attivare, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, misure dispensative, che avranno carattere transitorio e attinente agli aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.**
- Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, **il Consiglio di classe o il team dei docenti deve motivare e verbalizzare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche al fine di evitare contenzioso con le famiglie.**

Alunni stranieri

In particolare per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana **necessitano innanzitutto d'interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e, solo in via eccezionale, della formalizzazione tramite un PDP (CM n. 8/2013) soprattutto per alunni:**

- **neo arrivati in Italia;**
- **ultratredicenni;**
- **provenienti da Paesi di lingua non latina;**
- **dove siano chiamate in causa altre problematiche.**

PEI e PDP

Il **PEI** e il **PDP** sono **elaborati collegiali**, redatti congiuntamente dai **docenti curricolari e di sostegno, dagli operatori sanitari, dal personale educativo assistenziale o educatore dell'Ente locale e in collaborazione con i genitori dell'alunno.**

Elaborare un **percorso individualizzato e personalizzato** per alunni B.E.S. attraverso la redazione di un **PDP** significa creare uno strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti che abbia

la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

PDP

La **Circolare Ministeriale del 06/03/2013** mette in evidenza che:

«il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti».

- Deve essere compilato entro il primo trimestre;
- E' un **contratto formativo** tra famiglia e scuola e sanità;
- Deve essere firmato dal **Dirigente Scolastico, dai docenti , dal referente socio – sanitario - assistenziale e dalla famiglia** (e **dall’allievo** qualora lo si ritenga opportuno).


Consiglio di classe

- rilevare tutte le certificazioni , soprattutto quelle non H e non DSA (es: disprassia, disturbo del linguaggio,...);
- rilevare gli alunni BES di natura socio - economica, linguistica - culturale, disagio comportamentale e/o relazionale;
- verbalizzare le predette rilevazioni: “il consiglio/team della classe....., ai sensi e per gli effetti della direttiva ministeriale del 27/12/2012 e della C.M. n° 8 del 03/2013, stante la sussistenza delle condizioni previste dalle norme sopra richiamate, rileva la presenza dei seguenti alunni con bisogno educativo speciale:.....;
- redigere il PDP.


I Consigli di classe



Operano due scelte



Percorsi individualizzati e personalizzati



**Strumenti compensativi e misure dispensative
(solo se necessari)**



**Strategie e strumenti per
la didattica
personalizzata**

Unanimità del C.d.c.

In ultima analisi soltanto quando i C.d.c siano **unanimemente concordi** nel valutare l'efficacia di ulteriori strumenti - in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o nel caso di difficoltà non meglio specificate - questo potrà indurre l'uso di un PDP.

E' quindi facoltà dei Consigli di classe individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – **casi specifici non ricadenti nei disturbi clinicamente riscontrabili, per i quali sia possibile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP.**

**GRIGLIA
2 area**

**GRIGLIA
3 area**

**PDP
2 area**

**PDP
3 area**

DSA in attesa di certificazione

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate – di **adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010**, qualora il C.d.C. ravvisino e riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

Qui si introduce un **temporaneo ruolo di supplenza** dei docenti della classe ai ritardi burocratici, basato però su **fondate valutazioni pedagogico – didattiche**

La diagnosi rilasciata da privati, deve essere ratificata e certificata da parte del Servizio Sanitario Nazionale entro il 31/03 di ogni anno, a maggior ragione nelle classi terminali, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)».

Esami di Stato degli allievi B.E.S

O. M. n. 13 del 2013 **Esami di Stato**, art.18:

“La Commissione d’esame (D.P.R. 22/6/2009, n.122, art. 10 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170) considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, **terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.** A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011”.

Esami di Stato degli allievi

B.E.S.

Inoltre la circolare n. 13/2013 sulle modalità organizzative degli esami di Stato, nella parte relativa all'esame dei candidati con DSA, afferma:

"Per altre situazioni di alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura, formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato."

INVALSI degli allievi B.E.S.

Per quanto riguarda la PROVA INVALSI per l' a.s. 2012/2013 nel regolamento al punto 2.4 è stato *precisato che gli allievi afferenti alla*

“AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE”

(in base alla definizione della circolare MIUR 8/2013)

NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle prove INVALSI.

Tali allievi hanno dovuto svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né dei tempi, né delle modalità di svolgimento delle stesse.

Inclusività

L'inclusione si realizza:

- **solo tenendo conto delle diversità di ciascuno;**
- **mettendo insieme tutte le potenzialità coinvolte;**
- **creando una rete tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari.**



GRAZIE PER L' ATTENZIONE